

Codice A1813C

D.D. 27 maggio 2025, n. 1070

**Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica n. 6437 per il rifacimento della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, di accesso alla vasca dell'acquedotto rurale e realizzazione opere connesse, in Comune di Ronco Canavese . Pratica TOPO 7074.
Richiedente: Comune di Ronco Canavese.**



ATTO DD 1070/A1800A/2025

DEL 27/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica n. 6437 per il rifacimento della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, di accesso alla vasca dell'acquedotto rurale e realizzazione opere connesse, in Comune di Ronco Canavese . Pratica TOPO 7074.
Richiedente: Comune di Ronco Canavese.

Con nota prot. N° 1651 del 13.05.2025 il Comune di Ronco Canavese CF 01487160010, ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa al rifacimento della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, di accesso alla vasca dell'acquedotto rurale e realizzazione opere connesse.

In sintesi le opere idrauliche consistono in:

Passerella pedonale

l'intervento prevede la demolizione e la completa ricostruzione della passerella pedonale in località Lila con contestuale adeguamento delle zone di appoggio (spalle), opportunamente protette da scogliere in massi intasati in calcestruzzo e raccordate con le sponde esistenti. La nuova passerella, su una unica campata di circa m 31,50 sarà realizzata da una struttura mista in acciaio COR – TEN (orditura principale e secondaria) e legno di castagno (tavolato spessore pari a cm 5 e parapetto di altezza pari a m 1,10).

Complessivamente le principali dimensioni in pianta sono di circa m 31,50 x 1,60. L'intradosso delle travi che costituiscono l'orditura principale della passerella saranno poste ad una quota maggiore di 1,62 m dal livello di piena calcolato con riferimento alla portata duecentennale del corso d'acqua comprensiva del trasporto solido.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento")

- ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

La presente determina viene trasmessa alla conferenza dei servizi. Ai sensi dell'art. 12 del

regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

La richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la L.R. n. 9 del 26.03.2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la L.R. 1° agosto 2024, n. 20, " Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 " .;
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27.3.2024;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. N° 523/1904, limitatamente alla demolizione e ricostruzione della

passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, il Comune di Ronco Canavese ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati alla richiesta e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale dell'attraversamento del corso d'acqua in argomento ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (DM 17.01.2018);
- c. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
- d. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- h. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di anni 3 (tre) dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- i. l'intervento dovrà essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di sponda (erosioni) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici e delle maestranze operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- k. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel tratto interessato dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto di attraversamento previsto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero

- ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - n. il soggetto autorizzato è tenuto ad acquisire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e della D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, la prescritta autorizzazione da parte della Città metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
 - o. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

- **di concedere** al Comune di Ronco C.se. l'occupazione dell'area demaniale per i lavori di demolizione e ricostruzione della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila;
- **di approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **di richiedere** la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla conferenza;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c) che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
- d) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- e) la durata della concessione in **anni 30**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- f) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n.10/R, l'esonero dal pagamento del canone e della cauzione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

i Funzionari

Arch. Giuseppe Fantinati

Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TOPO7074_Bozza_Disciplinare_passerella_Ronco.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO7074 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per il rifacimento della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, di accesso alla vasca dell'acquedotto rurale e realizzazione opere connesse, in Comune di Ronco Canavese e ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI RONCO CANAVESE con sede in Piazza del Municipio n.1 Ronco Canavese (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 01487160010;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per rifacimento della passerella pedonale sul Torrente Forzo, in loc. Lila, di accesso alla vasca dell'acquedotto rurale e realizzazione opere connesse, in Comune di Ronco Canavese, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n° xxx

del xxxx , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di RONCO CANAVESE. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

Il Direttore

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)